COMUNE DI RHO

Polizia Locale

ORDINANZA n° 267 del 3 settembre 2008

IL SINDACO

Considerato che nel nostro Comune il fenomeno della prostituzione lungo le strade ha assunto una diffusione e delle modalità di esercizio tali da portare una gravissima molestia ai cittadini, che devono sopportare la vista di nudità, movimenti allusivi a prestazioni sessuali e, in alcuni casi, anche lo svolgimento di rapporti sessuali in malcelati nascondigli vicini alle case e alle scuole.

Valutati gli effetti gravemente negativi sull'educazione di minori e di adulti, che sono sottoposti ad una continua proposta di sessualità mercificata, totalmente opposta al vero senso della sessualità umana, strettamente connessa alla relazione affettiva tra persone adulte, libere e consenzienti.

Valutato che questa pressante offerta di prestazioni sessuali spinge verso una concezione consumistica del sesso che porta in casi estremi, purtroppo sempre più frequenti, ad atti di violenza sessuale, soprattutto a danno di donne, anche da parte di persone molto giovani.

Accertato che il fenomeno vede l'odioso sfruttamento anche di ragazze minorenni, accomunate con le altre donne da una condizione di evidente costrizione, quando non di vera e propria riduzione in schiavitù, ciò ad evidente vantaggio della criminalità organizzata, che presumibilmente impiega gli ingenti illeciti guadagni per altre attività delittuose sul territorio.

Valutati anche gli effetti negativi sull'immagine della Città di Rho, sui suoi cittadini e sulle attività produttive e commerciali in essa presenti, causati da tali comportamenti, particolarmente nelle zone di accesso alla città e nelle vie di elevato transito veicolare.

Considerato che le azioni di dissuasione compiute attivamente e regolarmente dalla Polizia Locale e dalle Forze dell'Ordine, anche ricorrendo all'installazione di recinzioni dei luoghi impegnati dalle prostitute, non risultano avere né risolto, né ridotto il fenomeno.

Accertata la reale pericolosità del fenomeno, sia per il consequenziale aumento di episodi criminali, che per la diminuita diligenza dei conducenti in transito lungo quelle Vie dove si registra la presenza di numerose prostitute, intente ad atti contrari al pubblico decoro e sicura fonte di distrazione dalla guida.

Ritenuto, per quanto evidenziato, necessaria l'adozione di provvedimenti volti a contrastare la prostituzione lungo le strade, a tutela della cittadinanza e delle stesse prostitute.

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 come novellato dal D.L 23.05.2008, n° 92 convertito con legge 24.07.2008, n° 125,

Visti gli artt. 1 e 2 del D.M. 05.08.2008, del Ministero dell'Interno "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione",

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 , n° 267;

Visto l'art 16 della Legge 24.11.1981, n° 689 come modificato dall'art. 6 bis della legge 24.07.2008, n° 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n° 92;

Visto il regolamento del Comune di Rho per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni delle ordinanze, approvato dalla G.C. con atto n° 24 il 06.05.2003, divenuto esecutivo il 20.05.2003;

O R D I N A

In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di prostituzione su strada o che, per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali.

Se l'interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito alla prostituzione; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti, come sopra identificati, costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente ordinanza.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D. Lgs 18.08.2000 n°. 267.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.689.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Milano, alla Questura di Milano, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Milano, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, alla Polizia Provinciale di Milano.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Roberto Zucchetti